

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

del ...

Avamprogetto dell'11 maggio 2012

*Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge sul CO₂ del 23 dicembre 2011¹ (legge sul CO₂),
ordina:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati gas serra:

- a. il biossido di carbonio (CO₂);
- b. il metano (CH₄);
- c. il protossido di azoto (N₂O, gas esilarante);
- d. gli idrofluorocarburi (HFC);
- e. i perfluorocarburi (PFC);
- f. l'esafluoro di zolfo (SF₆);
- g. il trifluoruro di azoto (NF₃).

Sezione 2: Obiettivi intermedi settoriali

Art. 2

¹ Gli obiettivi intermedi sono:

- a. nel settore degli edifici:
 1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 70 per cento delle emissioni del 1990,
 2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo il 60 per cento delle emissioni del 1990;
- b. nel settore dei trasporti:

¹ FF 2012 109; RS 641.71

1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990,
 2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo il 90 per cento delle emissioni del 1990;
- c. nel settore industriale:
1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 90 per cento delle emissioni del 1990,
 2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo l'85 per cento delle emissioni del 1990.

² In caso di mancato raggiungimento di un obiettivo intermedio, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), sentiti i Cantoni e le cerchie interessate, propone al Consiglio federale ulteriori misure.

Sezione 3: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

Art. 3

Le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero sono computate se sono attestate da un certificato di riduzione delle emissioni rilasciato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992² sui cambiamenti climatici e se l'allegato 1 punto 1 non esclude di considerarle.

Sezione 4: Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

Art. 4 Attestato per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

L'attestato può essere richiesto per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera. L'attestato viene rilasciato se:

- a. l'allegato 1 punto 2 non lo esclude;
- b. il progetto:
 1. non verrebbe realizzato senza il rilascio dell'attestato;
 2. è conforme allo stato della scienza e della tecnica;
 3. non beneficia già di altri aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza o di altre disposizioni legislative né percepisce fondi prelevati dai supplementi secondo l'articolo 15b della legge sull'energia del 26 giugno 1998³;
- c. le riduzioni delle emissioni:

² RS 0.814.01

³ RS 730.0

1. sono documentabili e quantificabili;
 2. non sono state conseguite né da un gestore di impianti in uno stabilimento (impresa) che conformemente all'articolo 43 o 45 partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni (impresa SSQE) né da un'impresa soggetta a un impegno di riduzione; e
- d. la realizzazione del progetto non ha avuto inizio prima della presentazione della domanda.

Art. 5 Convalida dei progetti di riduzione delle emissioni pianificati in Svizzera

¹ Chiunque pianifica un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera e intende chiederne l'attestato, deve fare convalidare a proprie spese il progetto da un organismo di convalida riconosciuto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

² L'organismo di convalida esamina se il progetto pianificato è conforme ai requisiti specificati nell'articolo 4.

³ L'organismo di convalida riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida.

Art. 6 Domanda di rilascio di un attestato

La domanda di rilascio di un attestato per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera deve essere corredata dal rapporto di convalida e da indicazioni riguardanti:

- a. il progetto pianificato, comprese le misure di riduzione delle emissioni in esso previste;
- b. le tecnologie impiegate nell'ambito del progetto pianificato;
- c. i presunti costi e proventi del progetto pianificato;
- d. il piano di monitoraggio, che definisce i metodi comprovanti la riduzione delle emissioni previsti nell'ambito del progetto pianificato;
- e. il finanziamento del progetto.

Art. 7 Decisione in merito all'idoneità del progetto

In base al rapporto di convalida, l'UFAM decide se il progetto è idoneo al rilascio di un attestato.

Art. 8 Rapporto di monitoraggio

¹ Il richiedente rileva sotto forma di rapporto di monitoraggio i dati comprovanti la riduzione delle emissioni richiesti conformemente al piano di monitoraggio.

² A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo riconosciuto dall'UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo incaricato della convalida del progetto.

³ Il rapporto di monitoraggio, verificato, va inoltrato all'UFAM la prima volta tre mesi dopo lo scadere dell'anno successivo alla decisione di cui all'articolo 7. I rapporti di monitoraggio seguenti vanno trasmessi all'UFAM almeno ogni tre anni.

Art. 9 Decisione in merito al rilascio dell'attestato

L'UFAM decide in merito al rilascio dell'attestato in base al rapporto di monitoraggio verificato.

Art. 10 Modifiche essenziali del progetto

¹ Le modifiche essenziali apportate a progetto già avviato devono essere notificate all'UFAM.

² Se necessario, l'UFAM dispone una nuova convalida del progetto.

Art. 11 Attestato per gestori di centrali e persone soggette all'obbligo di compensazione

L'attestato è rilasciato, su richiesta, a gestori di centrali e persone soggette all'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ per i carburanti, se con i progetti che essi realizzano conseguono riduzioni di emissioni superiori al loro obbligo di compensazione.

Art. 12 Attestato per imprese con impegno di riduzione

¹ A un'impresa che si impegna a raggiungere un obiettivo di emissione ai sensi dell'articolo 70 o 71, l'attestato è rilasciato se:

- a. l'impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni; e
- b. nei precedenti tre anni l'impresa ha prodotto ogni anno almeno il 10 per cento in meno di emissioni effettive di gas serra rispetto al percorso schema di riduzione fissato per l'impresa.

² L'attestato è rilasciato in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione prestabilito, ridotto del 10 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nell'anno in esame.

Art. 13 Attestato per imprese che hanno sottoscritto un accordo volontario

¹ A un'impresa che, senza aver fissato un obiettivo di emissione vincolante, nel quadro di un accordo volontario si impegna nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO₂, l'attestato è rilasciato se:

- a. l'obiettivo pattuito e la rendicontazione sono conformi ai requisiti stabiliti nelle disposizioni sull'esenzione della tassa per le imprese con impegno di riduzione; e

- b. nei precedenti tre anni l'impresa ha prodotto ogni anno almeno il 10 per cento in meno di emissioni effettive di CO₂ rispetto al percorso di riduzione pattuito.

² L'attestato è rilasciato in misura corrispondente alla differenza tra lo schema di riduzione prestabilito, ridotto del 10 per cento, e le emissioni di CO₂ prodotte effettivamente nell'anno in esame.

Art. 14 Gestione e scambio degli attestati

¹ Gli attestati sono rilasciati elettronicamente e gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM.

² Lo scambio degli attestati deve essere notificato all'UFAM.

³ L'UFAM esegue lo scambio in maniera elettronica.

⁴ La banca dati elabora le seguenti categorie di informazioni:

- a. nome e indirizzo del richiedente, dell'organismo di convalida, dell'organismo di controllo e del proprietario dell'attestato;
- b. la riduzione delle emissioni conseguita per ogni attestato;
- c. dati fondamentali del progetto; e
- d. indicazioni sull'acquisto e sulla vendita dell'attestato.

⁵ Il proprietario dell'attestato può, su richiesta, esaminare i dati riguardanti il suo attestato.

Sezione 5: Coordinamento delle misure di adattamento

Art. 15

¹ L'UFAM coordina le misure di adattamento ai cambiamenti climatici rientranti nell'ambito di competenza della Confederazione.

² Al riguardo, tiene conto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici disposte dai Cantoni.

³ I Cantoni informano periodicamente l'UFAM sulle loro misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici

Art. 16

¹ I Cantoni riferiscono ogni anno all'UFAM sui provvedimenti tecnici da essi adottati per ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici.

² Il rapporto deve contenere indicazioni sui provvedimenti di riduzione del CO₂ già adottati e pianificati nonché sull'andamento delle emissioni di CO₂ del parco immobili cantonale.

³ Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ delle automobili

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 17 Automobili

¹ Le automobili ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ corrispondono a quelle dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

² Sono eccettuati:

- a. i veicoli blindati secondo l'allegato XI appendice 2 della direttiva 2007/46/CE⁵; e
- b. i veicoli con posti autorizzati per il trasporto di persone disabili in carrozzella.

³ È determinante lo stato al momento dell'ammissione definitiva alla circolazione.

Art. 18 Prima immatricolazione

¹ Sono immatricolate per la prima volta le automobili ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera; sono escluse le automobili la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.

² L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005⁶ sulle dogane è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge sulle dogane è considerata come immatricolazione all'estero.

³ Le automobili possono essere immatricolate soltanto se l'importatore o il costruttore ha adempiuto gli obblighi di cui agli articoli 31 o 32.

⁴ Se il termine secondo il capoverso 1 crea disparità di trattamento tra gli importatori di automobili che sono già state omologate all'estero prima della dichiarazione

⁴ RS 741.41

⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1, modificata l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 678/2011, GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30.

⁶ RS 631.0

doganale in Svizzera e gli importatori di automobili che non sono ancora state omologate all'estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può in particolare:

- a. abbreviare il termine o prorogarlo al massimo di un anno;
- b. fissare un minimo indispensabile di chilometri percorsi.

Sezione 2: Importatori e costruttori

Art. 19 Principio

È sottoposto alle disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili chi importa o costruisce in Svizzera un'automobile immatricolata per la prima volta.

Art. 20 Anno di riferimento

Per anno di riferimento s'intende l'anno civile in cui viene verificato il raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Art. 21 Grande importatore

L'importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento è considerato nell'anno di riferimento come grande importatore.

Art. 22 Statuto provvisorio di grande importatore

¹ L'importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento può chiedere all'Ufficio federale dell'energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell'anno di riferimento come grande importatore.

² La richiesta deve essere presentata prima dalla prima immatricolazione di un'automobile.

³ Se, alla fine dell'anno di riferimento, risulta che nell'anno di riferimento sono state immatricolate meno di 50 automobili, l'importatore è considerato come piccolo importatore e deve procedere a un computo separato per ogni automobile.

Art. 23 Piccolo importatore

L'importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento e che nell'anno di riferimento non è stato provvisoriamente considerato come grande importatore è considerato nell'anno di riferimento come piccolo importatore.

Art. 24 Raggruppamenti

¹ Entro il 30 novembre prima dell'inizio dell'anno di riferimento, gli importatori e i costruttori possono chiedere all'UFE di essere considerati come raggruppamento per un periodo massimo di cinque anni.

² Un raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore.

³ Il raggruppamento designa un rappresentante.

⁴ Se non sono uniti tra loro in un gruppo grazie alla detenzione della maggioranza dei voti, o non sono riuniti in altro modo sotto una direzione unica, i membri di un raggruppamento possono scambiarsi soltanto le informazioni seguenti:

- a. le emissioni medie di CO₂ determinanti;
- b. l'obiettivo fissato per le emissioni di CO₂ determinanti;
- c. il numero totale delle automobili immatricolate per la prima volta;
- d. il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta.

Sezione 3: Basi di calcolo**Art. 25** Emissioni di CO₂ determinanti

¹ Gli importatori di automobili il cui tipo è stato approvato possono presentare all'Ufficio federale delle strade (USTRA), entro il 31 gennaio dopo la fine dell'anno di riferimento, i dati necessari per il calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti. Per ogni singola automobile occorrono i seguenti dati:

- a. il numero d'identificazione del veicolo (VIN);
- b. le emissioni di CO₂;
- c. il peso a vuoto;
- d. eventuali innovazioni ecocompatibili; e
- e. il codice del titolare dell'approvazione del tipo.

² Se questi dati non sono forniti, sono determinanti per le emissioni di CO₂ di un'automobile le indicazioni contenute nell'approvazione del tipo secondo l'articolo 97 OETV⁷ e secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995⁸ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

³ Per controllare i dati di cui al capoverso 1, l'USTRA può chiedere in qualsiasi momento all'importatore che questi presenti un numero adeguato di dichiarazioni di conformità secondo l'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE⁹ (Certificate of Conformity, COC).

⁷ RS 741.41

⁸ RS 741.511

⁹ Cfr. nota all'art. 17 cpv. 2 lett. a.

Art. 26 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO₂ determinanti

¹ Per un'automobile esonerata dall'approvazione del tipo (art. 4 OATV¹⁰) sono riconosciute anche le seguenti attestazioni sulle emissioni di CO₂:

- a. il COC;
- b. le valutazioni della conformità e le certificazioni della conformità secondo l'articolo 2 lettere m e n OATV;
- c. le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell'allegato 2 OETV¹¹ o almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; oppure
- d. rapporti di perizia che sono stati allestiti dai servizi d'esame elencati nell'allegato 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV.

² Se per un'automobile non è stata rilasciata alcuna attestazione di cui al capoverso 1, le emissioni di CO₂ determinanti sono calcolate secondo l'allegato 2.

³ Se le emissioni di CO₂ di un'automobile non possono essere calcolate secondo le formule dell'allegato 2, viene supposto un valore di 300 g CO₂/km.

Art. 27 Automobili con motori alimentati con gas naturale

Per le automobili con motori alimentati esclusivamente o parzialmente con gas naturale, l'UFE riduce il valore delle emissioni di CO₂ determinanti della percentuale corrispondente alla quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas.

Art. 28 Innovazioni ecocompatibili

¹ L'UFE tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO₂ ottenute grazie all'impiego di tecnologie innovative nella misura in cui sono riconosciute secondo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009¹².

² L'importatore deve fornire la prova della riduzione delle emissioni di CO₂ sulla base del COC.

Art. 29 Obiettivo

¹ L'obiettivo per le emissioni di CO₂ del parco auto di un grande importatore, oppure della singola automobile nel caso di un piccolo importatore o del costruttore, è calcolato secondo l'allegato 3.

¹⁰ RS 741.511

¹¹ RS 741.41

¹² Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, versione secondo GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

² Se ai costruttori è accordata una deroga secondo l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009¹³, l'UFE adegua il calcolo dell'obiettivo per gli importatori delle rispettive marche di automobili.

³ Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con altri obiettivi.

⁴ Il grande importatore che intende computare separatamente una marca di automobili secondo il capoverso 2 deve comunicarlo all'UFE entro il 30 novembre prima dell'inizio dell'anno di riferimento. Per queste automobili, a seconda del numero di automobili immatricolate per la prima volta, viene considerato come grande importatore separato (artt. 21 e 22) o come piccolo importatore separato (art. 23).

Art. 30 Peso a vuoto medio

Entro la fine di aprile dell'anno civile precedente l'anno di riferimento, il DATEC stabilisce il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta nell'anno precedente e lo pubblica nell'allegato 3.

Sezione 4: Procedura e rendicontazione

Art. 31 Procedura per gli importatori

¹ Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e attestare di averla importata.

² Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e versare l'importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.

³ Per quanto concerne la fatturazione e l'incasso, l'UFE è competente per i grandi importatori e l'USTRA per i piccoli importatori.

Art. 32 Procedura per i costruttori

¹ Dopo aver ottenuto l'approvazione del tipo o aver svolto l'esame singolo, i costruttori di automobili in Svizzera devono trasmettere all'USTRA i dati secondo l'articolo 25 capoverso 1.

² Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l'UFE stabilisce singolarmente una sanzione sulla base dei dati dell'approvazione del tipo o dell'esame singolo.

³ Prima della prima immatricolazione il costruttore deve versare l'importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto, al servizio competente per l'incasso secondo l'articolo 31 capoverso 3.

¹³ Cfr. nota all'art. 28 cpv. 1.

Art. 33 Computo per i grandi importatori

¹ Sulla base delle automobili immatricolate per la prima volta, dell'obiettivo e delle emissioni di CO₂ determinanti, alla fine dell'anno di riferimento l'UFE valuta per ogni grande importatore se questi è soggetto a una sanzione.

² Se il grande importatore è soggetto a una sanzione, l'UFE calcola l'importo dovuto ed emette la fattura finale.

³ L'USTRA trasmette all'UFE i dati necessari al calcolo e all'incasso.

Art. 34 Termine di pagamento per i grandi importatori

¹ Il grande importatore deve versare l'importo della sanzione, dedotti gli acconti già corrisposti di cui all'articolo 38, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale.

² Un eventuale rimborso avviene entro lo stesso termine.

Art. 35 Decisione

Se l'importatore o il costruttore contesta la fattura o la fattura finale, l'UFE può decidere la sanzione.

Art. 36 Procedura d'esecuzione

¹ Se l'importatore non ha versato l'importo della sanzione entro il termine stabilito, l'UFE o il servizio da esso incaricato gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni e fissa un interesse di mora del 5 per cento.

² Se, scaduto tale termine, l'importo dovuto non è stato interamente versato, l'UFE o il servizio da esso incaricato può avviare la procedura d'esecuzione per l'importo dovuto.

³ Se l'importatore si oppone al precetto esecutivo, l'UFE emana una decisione relativa all'importo della sanzione e nel contempo rigetta l'opposizione.

Art. 37 Costi

Per le spese processuali dell'UFE si applica l'articolo 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969¹⁴ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 38 Acconti

¹ Chi ha avuto, nell'anno di riferimento, lo statuto di grande importatore deve versare all'UFE a titolo di acconto, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'importo dell'eventuale sanzione relativo alle automobili immatricolate per la prima volta nel corso del trimestre precedente il termine di pagamento.

² L'UFE o il servizio da esso incaricato emette una fattura per il pagamento dell'acconto basandosi sui dati dell'USTRA.

¹⁴ RS 172.041.0

³ Se dalla fattura finale risulta un'eccedenza a favore dell'importatore, l'UFE gli rimborsa tale somma con un interesse remuneratorio pari all'ammontare dell'interesse di mora.

Art. 39 Garanzie

¹ Se un grande importatore è in ritardo di oltre 30 giorni con il pagamento di un acconto o della fattura finale, l'UFE può decidere che, alla stregua di un piccolo importatore, debba computare singolarmente ogni automobile fino al pagamento completo dei suoi debiti.

² Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi sia a rischio, l'UFE può esigere dall'importatore una garanzia in forma di deposito in denaro, garanzia bancaria o titolo di credito.

Art. 40 Rendicontazione

¹ Il DATEC presenta alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e sull'efficacia della sanzione, per la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

² L'UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e ai proventi delle sanzioni.

Sezione 5: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO₂

Art. 41 Utilizzazione

I proventi della sanzione sono utilizzati per tutti i compiti finanziati secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006¹⁵ concernente il fondo infrastrutturale.

Art. 42 Procedura

¹ I versamenti al fondo infrastrutturale avvengono due anni dopo e corrispondono ai proventi annui dell'anno di rilevamento.

² I proventi annui sono calcolati in base agli introiti al 31 dicembre, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

¹⁵ RS 725.13

Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni

Sezione 1: Partecipazione al SSQE

Art. 43 Imprese tenute a partecipare

¹ Un'impresa è tenuta a partecipare al SSQE se svolge un'attività menzionata nell'allegato 4.

² Un'impresa che avvia un'attività secondo l'allegato 4, ne dà notifica all'UFAM al più tardi tre mesi dopo l'inizio dell'attività.

Art. 44 Deroga all'obbligo di partecipare al SSQE

¹ Un'impresa soggetta all'obbligo di partecipazione al SSQE può, entro il 1° giugno, chiedere di essere esentata dall'obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se nei tre anni precedenti l'impresa ha prodotto complessivamente meno di 25 000 tonnellate all'anno di CO₂eq.

² L'impresa deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (Art. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) e un rapporto di monitoraggio (Art. 55), a meno che non si sia impegnata a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂.

³ Se le emissioni complessive dell'impresa nell'arco di un anno superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq, a decorrere dall'inizio dell'anno successivo essa entra nuovamente a fare parte del SSQE.

Art. 45 Partecipazione su richiesta

¹ Un'impresa può, su richiesta, partecipare al SSQE se:

- a. svolge un'attività secondo l'allegato 5; e
- b. gli impianti dell'impresa registrano unitamente una potenza termica nominale totale non inferiore a 10 megawatt.

² Un'impresa che avvia attività di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda di partecipazione al più tardi sei mesi prima del momento in cui intende entrare a fare parte del SSQE.

³ La domanda deve contenere indicazioni riguardanti:

- a. le attività svolte conformemente all'allegato 5;
- b. le capacità di produzione e le potenze termiche installate negli impianti dell'impresa;
- c. le emissioni di gas serra prodotte dagli impianti dell'impresa nei precedenti tre anni.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni, se gli servono per giudicare la domanda.

Art. 46 Impianti non considerati

¹ Per stabilire il volume di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un'impresa deve consegnare annualmente alla Confederazione, non entrano in linea di conto i seguenti impianti:

- a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi;
- b. gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali;

² Per i combustibili utilizzati in questi impianti è dovuto il versamento della tassa sul CO₂.

Art. 47 Decisione

L'UFAM, mediante decisione, si pronuncia sulla partecipazione dell'impresa al SSQE e sulla non considerazione degli impianti di cui all'articolo 46.

Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni**Art. 48** Limite massimo di emissioni nel SSQE

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per l'insieme delle imprese SSQE conformemente all'allegato 6.

² Ogni anno, riserva il cinque per cento dei diritti di emissione ai nuovi operatori di mercato e imprese SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità.

Art. 49 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare ogni anno a titolo gratuito a un'impresa SSQE, per ciascun impianto, in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 7. Al riguardo, l'UFAM tiene conto delle prescrizioni dell'Unione europea.

² Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione messi a disposizione nel SSQE, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata a ciascuna impresa SSQE.

Art. 50 Vendita all'asta di diritti di emissione

¹ I diritti di emissione che non vengono assegnati a titolo gratuito sono periodicamente venduti all'asta dall'UFAM alle imprese SSQE.

² Per ogni asta, l'UFAM fissa il prezzo minimo e massimo dei diritti di emissione, orientandosi ai prezzi di mercato nell'Unione europea.

³ Alle imprese SSQE con un fabbisogno limitato di diritti di emissione, l'UFAM ne assegna una quantità a un prezzo fisso. Il prezzo fisso dipende dall'esito dell'asta.

⁴ L'UFAM può commissionare le aste a organizzazioni private.

Art. 51 Certificati di riduzione delle emissioni

¹ Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un'impresa SSQE può consegnare è calcolato come segue:

- a. per gli impianti contemplati nel SSQE già nel periodo 2008-2012: l'11 per cento del quintuplo della media delle emissioni di CO₂ annue ammesse in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo;
- b. per gli impianti e le emissioni di gas serra rimanenti: il 4,5 per cento delle effettive emissioni di gas serra prodotte nel periodo 2013-2020.

² Per gli impianti che nel periodo 2013-2020 sono considerati soltanto temporaneamente nel SSQE, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo.

Art. 52 Cambiamenti nell'impresa SSQE

¹ La quantità di diritti di emissione da assegnare ogni anno a titolo gratuito e di certificati di riduzione delle emissioni che l'impresa SSQE può consegnare è ricalcolata, con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, nei seguenti casi:

- a. se una modifica materiale in almeno un impianto comporta un potenziamento o una riduzione pari almeno al 10 per cento della capacità di produzione o della potenza termica installata;
- b. se l'attività dell'impresa è interrotta in maniera duratura (cessazione totale dell'attività);
- c. se l'esercizio di parti essenziali degli impianti è ridotto almeno del 50 per cento (cessazione parziale dell'attività).

² Entro il 1° giugno, un'impresa SSQE può chiedere di non essere considerata nel SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se, in seguito a un cambiamento ai sensi del capoverso 1 lettere a o b, essa non soddisfa più i criteri specificati nell'allegato 4.

Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio**Art. 53** Rilevamento dei dati

¹ L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati necessari per il calcolo del limite massimo di emissioni del SSQE e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito alle singole imprese SSQE.

² L'impresa SSQE è tenuta a collaborare. Se viene meno al suo obbligo di collaborare, non le vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

Art. 54 Piano di monitoraggio

¹ Al più tardi tre mesi dopo la notifica di cui all'articolo 43 capoverso 2 o dopo l'inoltro della domanda secondo l'articolo 45, l'impresa SSQE sottopone per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio.

² Il piano di monitoraggio assicura:

- a. l'impiego di procedure standardizzate o di altre procedure collaudate per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra;
- b. il rilevamento delle emissioni di gas serra più completo, coerente e preciso possibile dal profilo tecnico e dell'esercizio e sostenibile sul piano economico;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione comprensibile e trasparente delle emissioni di gas serra.

³ Il piano di monitoraggio viene modificato se non soddisfa più i requisiti di cui al capoverso 2 o se si impone un adeguamento in seguito a una modifica ai sensi dell'articolo 52.

Art. 55 Rapporto di monitoraggio

¹ Ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'impresa SSQE sottopone all'UFAM un rapporto di monitoraggio. Il rapporto documenta:

- a. l'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. l'evoluzione delle capacità di produzione e delle potenze termiche installate.

² L'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni.

³ Prima di inoltrare il rapporto di monitoraggio, l'impresa SSQE lo sottopone a proprie spese, per verifica, a un organismo terzo indipendente.

⁴ Se l'impresa SSQE presenta un rapporto di monitoraggio incompleto o non rispetta i termini stabiliti per l'inoltro, l'UFAM stima le emissioni di gas serra determinanti.

Art. 56 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all'interno di un'impresa SSQE

L'impresa SSQE notifica senza indugio all'UFAM:

- a. qualsiasi cambiamento che può incidere sull'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
- b. qualsiasi modifica della sua struttura giuridica, in particolare se collegata a fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio.

Art. 57 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni controllano se le imprese SSQE ottemperano ai loro obblighi di notifica ai sensi degli articoli 43 capoverso 2 e 56 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.

² L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni le indicazioni richieste.

³ Se un Cantone accerta il mancato adempimento dei requisiti sanciti nella presente ordinanza, esso informa senza indugio l'UFAM.

Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni

Art. 58 Obbligo

¹ L'impresa SSQE consegna ogni anno all'UFAM i diritti di emissione e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni in funzione delle effettive e rilevanti emissioni di gas serra degli impianti considerati.

² L'impresa SSQE adempie a questo obbligo entro il 30 aprile per le emissioni di gas serra dell'anno precedente.

Art. 59 Inosservanza dell'obbligo

¹ Se un'impresa SSQE non adempie all'obbligo di consegna di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni entro il termine stabilito, l'UFAM decide di applicare la sanzione di cui all'articolo 21 della legge sul CO₂.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione. In caso di pagamento tardivo viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.

³ I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti non consegnati dall'impresa SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo vengono detratti dai diritti di emissione da attribuire a titolo gratuito in quell'anno.

⁴ Gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁶ sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

Sezione 5: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni

Art. 60 Titolari del conto

¹ Le imprese SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (Registro dello scambio di quote di emissioni).

² Le imprese e le persone che intendono scambiare diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni devono avere un conto personale.

Art. 61 Apertura del conto

¹ Le imprese e le persone di cui all'articolo 60 devono presentare una domanda di apertura del conto all'UFAM.

¹⁶ RS 641.61

² La domanda deve contenere:

- a. per le imprese, un estratto dal registro di commercio e un documento d'identità delle persone autorizzate a rappresentare l'impresa;
- b. per le persone, un documento d'identità;
- c. nome e indirizzo postale ed elettronico del richiedente;
- d. nomi, indirizzi postali, indirizzi elettronici, numeri di telefoni cellulari e documenti d'identità di due titolari di una procura sul conto;
- e. nome, indirizzo postale, indirizzo elettronico, numero di telefono cellulare e documento d'identità della persona incaricata di convalidare le transazioni;
- f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano la loro esistenza e l'autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentare l'impresa con un altro documento.

⁴ L'UFAM può chiedere l'autenticazione dei documenti menzionati nei capoversi 2 e 3.

⁵ L'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni e documenti giustificativi se gli servono per l'apertura del conto.

⁶ L'UFAM apre il conto richiesto non appena i relativi emolumenti sono stati versati.

Art. 62 Recapito

¹ Chi ha un conto personale secondo l'articolo 60 capoverso 2 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone, il titolare del conto;
- b. i due titolari di una procura sul conto; e
- c. la persona incaricata di convalidare le transazioni.

² Il capoverso 1 non si applica se il conto è stato aperto prima del 1° gennaio 2012.

Art. 63 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ Tutti i diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

² Le modifiche relative all'effettivo dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni sono valide solamente se sono riportate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 64 Trasferimento

¹ I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni possono essere scambiati liberamente.

² I titolari di una procura sul conto e la persona incaricata di convalidare le transazioni hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ Per ogni ordine di trasferimento di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni i titolari di una procura indicano il conto di provenienza e il conto di destinazione, nonché il tipo e la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni da trasferire.

⁴ I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva il trasferimento.

⁵ Il trasferimento è effettuato secondo una procedura standardizzata.

Art. 65 Tenuta del Registro

¹ L'UFAM tiene il Registro dello scambio di quote di emissioni in formato elettronico e verbalizza ogni trasferimento.

² L'UFAM garantisce in qualsiasi momento, sulla base dei verbali relativi ai trasferimenti, la possibilità di risalire a tutti gli elementi essenziali di ogni trasferimento.

³ Oltre alle indicazioni e ai documenti inoltrati al momento dell'apertura del conto, l'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori indicazioni o documenti giustificativi se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 66 Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da un trasferimento non corretto dei diritti di emissione o dei certificati di riduzione delle emissioni, da un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni o da un utilizzo abusivo del Registro da parte di terzi.

Art. 67 Sanzioni

¹ In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni, l'UFAM blocca l'accesso agli utenti o ai conti in questione.

² L'accesso agli utenti e ai conti rimane bloccato finché le esigenze della presente ordinanza non sono nuovamente soddisfatte.

Art. 68 Protezione dei dati

¹ I dati iscritti nel Registro sono pubblicati elettronicamente, a meno che interessi preponderanti non si oppongano alla pubblicazione.

² Il Registro comprende le seguenti categorie di dati:

- a. numeri di conto;
- b. nomi, indirizzi e numeri di telefono delle persone designate all'articolo 61; e
- c. diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni per ogni conto.

Capitolo 5: Esenzione dalla tassa sul CO₂ per le imprese con impegno di riduzione

Art. 69 Requisiti

¹ Un'impresa è esentata dalla tassa sul CO₂ in conformità con l'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂ se:

- a. svolge un'attività indicata all'allegato 5;
- b. emette gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO₂eq l'anno; e
- c. si impegna a ridurre le emissioni di gas serra in base a uno dei seguenti obiettivi:
 1. obiettivo di emissione fissato individualmente;
 2. obiettivo di emissione fissato in modo standard;
 3. obiettivo di riduzione basato su provvedimenti.

² Diverse imprese indicate al capoverso 1, caratterizzate da un impegno congiunto a ridurre le emissioni di CO₂, sono considerate come un'impresa.

Art. 70 Obiettivo di emissione fissato individualmente

¹ Nel fissare individualmente l'obiettivo di emissione si determina la quantità massima di gas serra che l'impresa può emettere entro la fine del 2020. Tale obiettivo è calcolato sulla base di un percorso di riduzione lineare.

² Il percorso di riduzione si rifà all'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO₂ e:

- a. alle effettive emissioni di gas serra dell'impresa nell'ultimo biennio;
- b. alla quota di energia elettrica prodotta che viene utilizzata al di fuori dell'impresa;
- c. allo stato della tecnica utilizzata nell'impresa;
- d. ai provvedimenti già realizzati per la limitazione dei gas serra e alla loro efficacia;
- e. al potenziale di riduzione rimanente;
- f. all'economicità dei possibili provvedimenti di limitazione dei gas serra;
- g. all'ammontare delle tasse sul CO₂ che possono essere risparmiate.

Art. 71 Obiettivo di emissione fissato in modo standard

¹ Può chiedere che un obiettivo sia fissato in modo standard un'impresa esentata dalla tassa sul CO₂ nel periodo 2008–2012 e che chiede di beneficiare senza interruzioni della stessa esenzione dal 2013.

² Nel fissare in modo standard l'obiettivo di emissione si determina la quantità di gas serra che l'impresa può emettere al massimo entro la fine del 2020. Tale obiettivo è calcolato sulla base di un percorso di riduzione lineare.

³ Il percorso di riduzione è stabilito secondo l'allegato 8.

Art. 72 Obiettivo di riduzione basato su provvedimenti

¹ Un'impresa che, generalmente, emette ogni anno una quantità inferiore a 1500 tonnellate di CO₂eq può chiedere che il suo obiettivo di riduzione sia fissato sulla base di provvedimenti.

² Questo obiettivo di riduzione comprende la quantità di emissioni di gas serra che l'impresa deve ridurre entro il 2020 attraverso provvedimenti.

³ L'obiettivo di riduzione si rifà all'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO₂ e:

- a. allo stato della tecnica utilizzata nell'impresa;
- b. al potenziale di riduzione rimanente;
- c. all'economicità dei possibili provvedimenti di limitazione dei gas serra;
- d. alla quota di energia elettrica prodotta che viene utilizzata al di fuori dell'impresa;
- e. all'ammontare delle tasse sul CO₂ che possono essere risparmiate.

Art. 73 Domanda di esenzione dalla tassa

¹ La domanda di esenzione dalla tassa deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente. Su richiesta, l'UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.

² La domanda deve contenere indicazioni in merito:

- a. al settore economico in cui opera l'impresa;
- b. alle effettive emissioni di gas serra e alle quantità prodotte nell'ultimo biennio;
- c. all'obiettivo di emissione o di riduzione perseguito secondo gli articoli 70–72.

³ La domanda presentata da imprese che chiedono una fissazione individuale di un obiettivo di emissione o, basata su provvedimenti, di un obiettivo di riduzione, deve contenere anche indicazioni in merito:

- a. allo stato della tecnica utilizzata nell'impresa;
- b. ai provvedimenti già realizzati per la limitazione dei gas serra e alla loro efficacia;

- c. ai provvedimenti per la limitazione dei gas serra tecnicamente ed economicamente possibili, con una valutazione dell'impatto e una stima dei costi.

⁴ L'UFAM può chieder la presentazione di:

- a. un piano di monitoraggio che indichi il metodo impiegato per la misurazione e il calcolo delle emissioni di gas serra;
- b. ulteriori dati, se gli servono per decidere in merito all'esenzione dalla tassa.

Art. 74 Decisione in merito all'esenzione dalla tassa

L'UFAM statuisce sull'esenzione dalla tassa mediante decisione.

Art. 75 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione

¹ Le riduzioni di emissioni realizzate da un'impresa al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono, su domanda dell'impresa stessa, essere computate all'adempimento del suo impegno, se:

- a. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4; e
- b. sono in diretta relazione con l'attività dell'impresa.

² Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 5–10.

Art. 76 Rapporto di monitoraggio

¹ L'impresa presenta annualmente all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo un rapporto di monitoraggio. Questo rapporto contiene:

- a. indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. indicazioni sull'evoluzione delle quantità prodotte;
- c. una contabilità dei combustibili;
- d. una descrizione dei provvedimenti attuati per la limitazione dei gas serra;
- e. indicazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall'obiettivo di riduzione, le relative motivazioni e i provvedimenti correttivi previsti.

² I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni se gli servono per il monitoraggio.

Art. 77 Adeguamento dell'obiettivo di emissione

¹ L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione se, per tre anni successivi, le effettive emissioni di gas serra dell'impresa sono state ogni anno superiori o inferiori di almeno il 15 per cento rispetto al percorso di riduzione a seguito di un cambiamento sostanziale e duraturo delle quantità prodotte o del mix del prodotto.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione retroattivamente all'inizio dell'anno in cui per la prima volta le emissioni sono state superiori o inferiori di almeno il 15 per cento rispetto al percorso di riduzione.

³ Nell'adeguare, l'UFAM tiene conto dei criteri di cui all'articolo 70 capoverso 2.

Art. 78 Adeguamento dell'obiettivo di riduzione basato su provvedimenti

¹ L'UFAM adegua l'obiettivo di riduzione basato su provvedimenti se l'impresa modifica in modo sostanziale e duraturo le quantità prodotte o il mix del prodotto.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione retroattivamente all'inizio dell'anno in cui per la prima volta le quantità prodotte o il mix del prodotto sono stati sostanzialmente modificati.

³ Nell'adeguare, l'UFAM tiene conto dei criteri di cui all'articolo 72 capoverso 3.

Art. 79 Adempimento dell'impegno di cui all'articolo 69 capoverso 1 lettera c

¹ L'impegno di cui all'articolo 69 lettera c è adempiuto se l'impresa ha raggiunto entro il 2020 l'obiettivo di emissione o l'obiettivo di riduzione fissato.

² Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un'impresa può consegnare per compensare il mancato raggiungimento dell'obiettivo di emissione o di riduzione, è calcolata come segue:

- a. per le imprese già assoggettate negli anni 2008–2012 a un impegno riduzione: l'8 per cento del quintuplo delle emissioni di CO₂ ammesse come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo, purché l'impresa non li abbia usati per compensare il mancato raggiungimento del suo obiettivo;
- b. per le imprese e i gas serra restanti: il 4,5 per cento delle effettive emissioni di gas serra degli anni 2013–2020.

³ Per le imprese esentate soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 dalla tassa sul CO₂, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo.

Art. 80 Mancato rispetto dell'impegno

¹ Se un'impresa non adempie al suo impegno, l'UFAM decide di applicare la sanzione di cui all'articolo 32 della legge sul CO₂.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione. In caso di pagamento tardivo viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.

³ Gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁷ sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

¹⁷ RS 641.61

Art. 81 Garanzia della sanzione

Se un'impresa rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l'UFAM può chiedere la garanzia della probabile sanzione fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Art. 82 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nell'impresa

L'impresa informa immediatamente l'UFAM in merito:

- a. alle chiusure totali o parziali dell'impresa;
- b. agli adeguamenti della sua struttura giuridica, in particolare quelli legati a fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio.

Art. 83 Pubblicazione di informazioni

L'UFAM pubblica:

- a. i nomi delle imprese con impegno di riduzione;
- b. i loro obiettivi di emissione o di riduzione;
- c. le loro effettive emissioni di gas serra;
- d. la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati da ciascuna impresa.

Capitolo 6: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili**Art. 84** Centrali termiche a combustibili fossili

¹ Una centrale è concepita essenzialmente per la produzione di calore se il suo rendimento globale è pari ad almeno l'80 per cento.

² Una centrale non corrispondente ai criteri di cui al capoverso 1 è assoggettata all'obbligo di compensazione qualora:

- a. sia in servizio su un sito per almeno due anni; e
- b. abbia una potenza complessiva superiore a 1 MW.

Art. 85 Rendimento globale

¹ Il rendimento globale minimo di una centrale deve ammontare al 62 per cento.

² Il rendimento globale minimo di una centrale ubicata su un sito dove era già in servizio una centrale deve ammontare al 58,5 per cento.

Art. 86 Misure di compensazione ammesse

¹ Il gestore della centrale adempie al suo obbligo di compensazione mediante:

- a. progetti condotti autonomamente per la riduzione delle emissioni in Svizzera, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4;
- b. investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica o di calore in Svizzera grazie a energie rinnovabili;
- c. la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera;
- d. la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.

² Gli investimenti in energie rinnovabili sono computati sulla base della riduzione delle emissioni ottenuta grazie all'investimento. Per gli impianti che producono energia elettrica sono determinanti le emissioni medie di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica in Svizzera.

³ Dal computo sono esclusi gli investimenti in energie rinnovabili che beneficiano già di altri aiuti finanziari secondo la presente ordinanza o secondo altri atti normativi oppure che ricevono mezzi provenienti dal supplemento previsto dall'articolo 15b della legge federale del 26 giugno 1998¹⁸ sull'energia.

Art. 87 Contratto di compensazione

¹ Il contratto di compensazione è concluso tra il gestore della centrale e l'UFAM.

² Il contratto comprende in particolare:

- a. le misure di compensazione delle emissioni di CO₂ proposte dal gestore della centrale ai fini del computo;
- b. le prescrizioni relative alla rendicontazione sull'evoluzione delle emissioni di CO₂;
- c. le prescrizioni relative alla rendicontazione sulle misure adottate dal gestore della centrale per compensare le emissioni di CO₂ a livello nazionale e all'estero;
- d. i dettagli della pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che il gestore della centrale deve fornire qualora le emissioni di CO₂ non vengano compensate conformemente al contratto.

³ Le trattative con il gestore della centrale sono condotte congiuntamente dall'UFE e dall'UFAM. Se le parti non giungono a un accordo, il gestore può esigere dall'UFAM una decisione in merito alla proposta contrattuale della Confederazione.

Art. 88 Compiti dei Cantoni

I Cantoni informano l'UFAM:

- a. annualmente in merito alle centrali esistenti sul loro territorio e dotate di una potenza complessiva di almeno 1 MW;

- b. immediatamente in merito alla presentazione di domande di autorizzazione per la costruzione e la gestione di centrali con una potenza complessiva di almeno 1 MW.

Capitolo 7: Compensazione per i carburanti

Art. 89 Obbligo di compensazione

¹ Chiunque immette in consumo carburanti secondo l'allegato 9 è soggetto all'obbligo di compensazione. Per immissione in consumo si intende anche ogni correzione o rettifica sistematica con conversione da gas naturale usato come combustibile in gas naturale usato come carburante.

² L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica alle persone che immettono in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 7000 tonnellate di CO₂.

³ I carburanti completamente esentati dall'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁹ sull'imposizione degli oli minerali non sono soggetti all'obbligo di compensazione.

Art. 90 Raggruppamenti di compensazione

¹ Le persone soggette all'obbligo di compensazione possono chiedere all'UFAM entro il 30 novembre dell'anno precedente di essere trattate alla stregua di raggruppamenti di compensazione.

² Un raggruppamento di compensazione ha i diritti e gli obblighi di una singola persona soggetta all'obbligo di compensazione.

³ Un raggruppamento di compensazione deve designare un rappresentante.

Art. 91 Aliquota di compensazione

¹ L'aliquota di compensazione si basa sulla quota delle emissioni di CO₂ generate nell'utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell'anno in questione.

² L'aliquota di compensazione ammonta:

- a. per gli anni 2014 e 2015, all'1 per cento;
- b. per gli anni 2016 e 2017, al 4 per cento;
- c. per gli anni 2018 e 2019, al 7 per cento;
- d. per l'anno 2020, al 10 per cento.

³ Le emissioni di CO₂ dei diversi carburanti sono calcolate in base ai fattori di emissione ai sensi dell'allegato 9.

¹⁹ RS 641.61

Art. 92 Misure di compensazione ammesse

¹ Le misure ammesse per l'adempimento dell'obbligo di compensazione sono:

- a. progetti condotti autonomamente dalla persona soggetta all'obbligo di compensazione al fine di ridurre le emissioni in Svizzera, purché tali progetti siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 4;
- b. la consegna di attestati comprovanti le riduzioni delle emissioni ottenute in Svizzera.

² Ai progetti condotti autonomamente si applicano per analogia gli articoli 5–10.

Art. 93 Rapporto di monitoraggio

¹ La persona soggetta all'obbligo di compensazione presenta annualmente all'UFAM entro il 1° giugno un rapporto di monitoraggio per approvazione.

² Il rapporto di monitoraggio contiene:

- a. indicazioni concernenti le quantità di carburanti immessi in consumo nell'anno precedente;
- b. un documento comprovante le tonnellate di CO₂ compensate;
- c. indicazioni concernenti i costi di ogni tonnellata di CO₂ compensata.

³ Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di compensazione attraverso progetti condotti autonomamente per la riduzione delle emissioni in Svizzera, il rapporto di monitoraggio deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 8.

⁴ Se il rapporto di monitoraggio non soddisfa le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3, l'UFAM concede alla persona soggetta all'obbligo di compensazione una proroga adeguata per una corretta esecuzione.

Art. 94 Termine

¹ La persona soggetta all'obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di compensazione annualmente entro il 1° giugno in funzione delle quantità di carburanti indicate nel rapporto di monitoraggio.

² Se dalla rettifica di cui all'articolo 93 capoverso 4 risulta che devono essere compensate altre tonnellate di CO₂, l'UFAM concede alla persona soggetta all'obbligo di compensazione una proroga adeguata.

Art. 95 Mancato rispetto dell'obbligo di compensazione

¹ Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non a tale obbligo entro il termine stabilito, l'UFAM decide di applicare la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO₂.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della decisione. In caso di pagamento tardivo viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.

³ I certificati di riduzione delle emissioni mancanti vanno consegnati entro il 1° giugno dell'anno successivo.

⁴ Gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996²⁰ sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

Capitolo 8: Tassa sul CO₂

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 96 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO₂ la produzione, l'estrazione e l'importazione di:

- a. carbone;
- b. altri combustibili in conformità all'articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO₂, purché siano assoggettati all'imposta sugli oli minerali di cui alla legge federale del 21 giugno 1996²¹ sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 97 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa è aumentata come segue:

- a. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2013 le emissioni di CO₂ dovute ai combustibili sono state superiori all'80 per cento di quelle del 1990;
- b. a partire dal 1° gennaio 2016:
 1. a 72 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2014 le emissioni di CO₂ dovute ai combustibili sono state superiori al 75 per cento di quelle del 1990,
 2. a 84 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2014 le emissioni di CO₂ dovute ai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
- c. a partire dal 1° gennaio 2018:
 1. a 96 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2016 le emissioni di CO₂ dovute ai combustibili sono state superiori al 72 per cento di quelle del 1990,
 2. a 120 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2016 le emissioni di CO₂ dovute ai combustibili sono state superiori al 77 per cento di quelle del 1990.

² La tassa sul CO₂ è riscossa applicando la tariffa riportata nell'allegato 10.

³ Il DATEC adegua l'allegato 10 in funzione dell'aumento dell'aliquota della tassa.

²⁰ RS 641.61

²¹ RS 641.61

Art. 98 Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all'articolo 96 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l'aliquota applicata per la tassa.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂**Art. 99** Principio

Imprese e persone esentate dalla tassa sul CO₂ possono chiedere la restituzione di questa tassa.

Art. 100 Diritto alla restituzione

La tassa sul CO₂ già versata è restituita su domanda a:

- a. imprese SSQE;
- b. gestori di centrali;
- c. persone che fanno uso di combustibili non impiegati a scopi energetici;
- d. imprese con impegno di riduzione.

Art. 101 Domanda di restituzione

¹ La domanda di restituzione deve essere presentata all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella forma prescritta da quest'ultima.

² La domanda deve contenere:

- a. l'elenco dettagliato delle tasse sul CO₂ versate;
- b. le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate;
- c. la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;
- d. l'aliquota applicata per la tassa sul CO₂.

³ L'AFD può chiedere ulteriori documenti di prova se le servono per la restituzione della tassa.

Art. 102 Periodicità della restituzione

¹ Una domanda di restituzione può essere riferita a un periodo di tempo compreso tra uno e 12 mesi.

² La domanda di restituzione deve essere inoltrata entro il 30 giugno per le tasse sul CO₂ pagate l'anno precedente o riguardanti l'esercizio chiuso l'anno precedente.

³ Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non venga inoltrata entro il termine stabilito. In singoli casi, l'AFD può prevedere la restituzione della tassa sul CO₂ se il richiedente non ha osservato, senza sua colpa, il termine.

Art. 103 Importo minimo ed emolumento sull'importo della restituzione

¹ L'importo della restituzione è pagato soltanto se ammonta ad almeno 100 franchi per domanda.

² Per ogni domanda è riscosso, sull'importo della restituzione, un emolumento del 5 per cento, pari ad almeno 50 franchi e non superiore a 1000 franchi.

Art. 104 Rinvio della restituzione

Se un'impresa viola gli obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l'AFD può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO₂.

Art. 105 Conservazione dei documenti

Tutti i documenti necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all'AFD.

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂**Sezione 1: Aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici****Art. 106** Diritto ai contributi

¹ La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ (aiuti finanziari) al fine di agevolare l'adozione di provvedimenti volti al risanamento energetico di edifici esistenti e in particolare a migliorare l'isolamento termico dell'involucro degli edifici.

² L'agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati ne sono esclusi.

³ La Confederazione può concedere gli aiuti finanziari anche a una rappresentanza di più Cantoni, purché questi ultimi l'abbiano validamente autorizzata.

Art. 107 Indicazioni del Cantone

Il Cantone che intende ottenere un aiuto finanziario dalla Confederazione deve fornire all'UFAM indicazioni concernenti:

- a. la riduzione stimata di CO₂ che può essere presumibilmente ottenuta grazie ai provvedimenti per la durata dell'accordo programmatico;
- b. la pianificazione dell'attuazione del programma.

Art. 108 Accordo programmatico

¹ In base alle indicazioni di cui all'articolo 107, l'UFAM e l'UFE concludono con il Cantone un accordo programmatico finalizzato alla concessione dell'aiuto finanziario.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. l'obiettivo del programma;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. il contributo globale erogato dalla Confederazione;
- d. il controlling;
- e. la comunicazione.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.

⁴ L'UFAM, l'UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l'impiego degli aiuti finanziari in tutti gli accordi programmatici.

⁵ I Cantoni, d'intesa con l'UFAM e l'UFE, fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provvedimenti.

Art. 109 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ L'ammontare dell'aiuto finanziario è fissato in relazione all'obiettivo del programma concordato.

² L'ammontare è stabilito in percentuale degli importi complessivi a disposizione ogni anno.

Art. 110 Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati a rate.

Art. 111 Spese d'esecuzione

¹ I fondi messi a disposizione per l'agevolazione dei provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l'esecuzione dell'accordo programmatico, al massimo in ragione del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versatigli. Il Cantone è tenuto a documentare tali oneri.

² Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l'UFAM per le attività di comunicazione svolte nell'ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi all'anno.

Art. 112 Rendicontazione e verifica

¹ Il Cantone riferisce ogni anno all'UFAM sull'utilizzazione dell'aiuto finanziario. Il rapporto contiene indicazioni concernenti:

- a. le riduzioni di emissioni realizzate complessivamente e suddivise per singolo provvedimento;
- b. i contributi utilizzati complessivamente e suddivisi per singolo provvedimento;
- c. le spese d'esecuzione;
- d. gli investimenti indotti.

² L'UFAM verifica a campione:

- a. l'esecuzione dei singoli provvedimenti;
- b. l'impiego dell'aiuto finanziario.

³ Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell'UFAM i documenti necessari per la stesura del rapporto.

Art. 113 Restituzione di importi non utilizzati

Due anni dopo la scadenza dell'accordo programmatico il Cantone restituisce alla Confederazione i contributi non utilizzati.

Art. 114 Adempimento parziale

¹ L'UFAM sospende del tutto o in parte i pagamenti rateali per la durata dell'accordo programmatico se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 112 capoverso 1;
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se allo scadere dell'accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione soltanto in modo parziale, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione. Quest'ultimo fissa al Cantone un termine adeguato.

³ Se le lacune non sono colmate, la restituzione è retta dall'articolo 28 della legge federale del 5 ottobre 1990²² sui sussidi.

Art. 115 Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.

Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

Art. 116 Fideiussione

¹ La Confederazione garantisce mutui alle imprese per impianti e procedure di cui all'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO₂ a condizione che:

- a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate; e
- b. l'impresa sia solvibile.

² La fideiussione serve da garanzia per il mutuo concesso dalla banca, ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934²³ sulle banche, o da un altro idoneo mutuante.

²² RS 616.1

²³ RS 952.0

³ La fideiussione non può garantire più del 60 per cento del mutuo assicurato e non può superare l'importo di tre milioni di franchi.

Art. 117 Assegnazione della fideiussione

¹ Su domanda, l'UFAM garantisce la concessione della fideiussione all'impresa se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 116.

² La domanda per l'assegnazione della fideiussione deve contenere:

- a. indicazioni sia sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria dell'impresa, sia sulle persone autorizzate a rappresentare l'impresa;
- b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione della tecnologia innovativa nonché la pianificazione del suo sviluppo e della sua commercializzazione;
- c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
- d. indicazioni sulla conformità della tecnologia innovativa alle esigenze previste.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni al richiedente.

Art. 118 Concessione della fideiussione

¹ L'UFAM concede la fideiussione a una banca o a un altro mutuante idoneo che ha conferito un mutuo a un'impresa sulla base dell'assegnazione di cui all'articolo 117.

² Il mutuante tiene conto della fideiussione accordata dalla Confederazione nello stabilire l'interesse del mutuo.

Art. 119 Obbligo di notifica e rendicontazione

¹ L'impresa a cui è stato garantito un mutuo è tenuta a informare immediatamente l'UFAM, per tutta la durata della fideiussione, sui cambiamenti intervenuti nella sua struttura giuridica, in particolare quelli legati a fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio.

² L'impresa inoltra ogni anno all'UFAM un rapporto concernente:

- a. lo stato del mutuo garantito;
- b. il conto annuale dell'impresa.

Art. 120 Esecuzione

L'UFAM può avvalersi di organizzazioni private per applicare le disposizioni relative all'incentivazione delle tecnologie.

Art. 121 Finanziamento

¹ I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

² L'Assemblea federale decide i crediti d'impegno per la concessione delle fideiussioni.

³ La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.

Sezione 3: Distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione

Art. 122 Quota spettante alla popolazione

¹ La quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione (quota spettante alla popolazione) comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante alla popolazione e la differenza della quota stimata due anni prima.

² La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

Art. 123 Distribuzione

¹ La quota spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori nell'anno di riscossione della tassa (anno di riscossione). La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo.

² Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994²⁴ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992²⁵ sull'assicurazione militare (LAM).

³ Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di riscossione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

⁴ Alle persone da essi assicurate soltanto temporaneamente durante l'anno di riscossione, gli importi sono distribuiti *pro rata temporis*.

⁵ Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di riscossione.

Art. 124 Versamento agli assicuratori

¹ La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di riscossione.

²⁴ RS 832.10

²⁵ RS 833.1

² Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano i presupposti di cui all'articolo 123 capoverso 3.

³ La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

Art. 125 Organizzazione

¹ Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di riscossione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfaceva i presupposti di cui all'articolo 123 capoverso 3;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

² Gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di riscossione.

Art. 126 Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d'esecuzione secondo la presente ordinanza e l'ordinanza del 12 novembre 1997²⁶ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfaceva i presupposti di cui all'articolo 123 capoverso 3.

Sezione 4: Distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante all'economia

Art. 127 Quota spettante all'economia

¹ La quota del prodotto della tassa spettante all'economia (quota spettante all'economia) comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante all'economia e la differenza della quota stimata due anni prima.

² La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

Art. 128 Distribuzione

¹ La quota è distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa due anni dopo.

² Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia entro il 30 giugno dell'anno di riscossione. Su richiesta, in casi giustificati, l'UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.

³ Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell'anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

⁴ Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell'anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi.

Art. 129 Organizzazione

¹ L'UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

² Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l'importo versato.

Art. 130 Indennizzo spettante alle casse di compensazione

¹ L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione.

² L'indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 10: Formazione e informazione

Art. 131 Promozione della formazione

¹ L'UFAM promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o all'adeguamento alle ripercussioni dei cambiamenti climatici.

² Esso può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 132 Informazione

L'UFAM informa il pubblico in particolare su:

- a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- b. le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- c. le misure di riduzione delle emissioni di gas serra in Svizzera e all'estero.

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 133 Autorità esecutive

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–5.

² L'AFD esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO₂.

³ L'UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili, con il sostegno dell'USTRA.

⁴ L'UFAM e l'UFE eseguono le disposizioni relative agli aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici.

⁵ L'UFE nonché organizzazioni private incaricate dall'UFE o dall'UFAM sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni relative all'esenzione dalla tassa per le imprese con impegno di riduzione e agli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

⁶ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione sono a disposizione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l'esecuzione.

Art. 134 Inventario dei gas serra

L'UFAM tiene l'inventario dei gas serra, in base al quale è valutato il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 della legge sul CO₂ e degli obiettivi intermedi settoriali.

Art. 135 Indennizzo

L'indennizzo per l'onere di esecuzione ammonta al 2,4 per cento delle entrate generate dalla tassa sul CO₂ e dalle sanzioni (entrate). In caso di aumento di tali entrate, il DATEC riduce adeguatamente l'aliquota, d'intesa con il DFF.

Art. 136 Controlli e obbligo di informare

¹ Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso le imprese SSQE, le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone e le imprese che chiedono la restituzione della tassa.

² Su richiesta occorre fornire alle autorità esecutive:

- a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza;
- b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

³ Se necessario, ognuno è tenuto a svolgere o tollerare indagini.

Art. 137 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

- a. l'allegato 1 numero 1 in base ai criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO₂;
- b. l'allegato 1 numero 2 al progresso tecnico ed economico;
- c. l'allegato 5 se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro analoghe.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni transitorie

Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

¹ Il 30 giugno 2014, i diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti per:

- a. le imprese SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
- b. le imprese con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o riduzione;
- c. le altre imprese e persone: in attestati secondo la presente ordinanza.

² Le imprese con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati

¹ Le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione e i gestori di centrali possono chiedere che siano riportati al periodo 2013–2020 al massimo i certificati di riduzione delle emissioni che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.

² Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 3.

³ L'UFAM stabilisce la quantità totale riportabile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

⁴ Il trasferimento è concesso prioritariamente alle imprese SSQE e alle imprese con impegno di riduzione.

⁵ I certificati di riduzione delle emissioni del periodo 2008–2012 non riportati possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza al massimo fino al 31 marzo 2015.

Art. 140 Conversione di attestati

¹ Ai progetti che l'UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

² Su richiesta, fino al 31 dicembre 2013 gli attestati rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono convertiti in attestati secondo la presente ordinanza.

Art. 141 Disposizione transitoria relativa al computo delle emissioni di CO₂ delle automobili

Al momento di calcolare le emissioni di CO₂ determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO₂/km sono computate come segue:

- a. nel 2013: 3,5 volte;
- b. nel 2014: 2,5 volte;
- c. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 142 Disposizione transitoria relativa alla partecipazione al SSQE

¹ Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza gestiscono impianti di cui all'articolo 43 capoverso 1 lo notificano all'UFAM entro il 28 febbraio 2013.

² Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza gestiscono impianti di cui all'articolo 45 capoverso 1 inoltrano all'UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013.

³ Le deroghe all'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 44 a partire dal 2013 vanno richieste entro il 28 febbraio 2013.

Art. 143 Disposizione transitoria relativa all'esenzione dalla tassa e alla restituzione

¹ Le domande di esenzione dalla tassa secondo l'articolo 73 per il 2013 vanno presentate entro il 1° giugno 2013.

² Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ nel periodo 2008–2012 che hanno presentato una domanda di esenzione dalla tassa a partire dal 2013 possono richiedere la restituzione provvisoria della tassa sul CO₂. Se la domanda di esenzione dalla tassa è respinta, l'impresa deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

³ Per valutare l'adempimento o l'inadempimento degli impegni nel periodo 2008–2012 e per sanzionare eventuali inadempienze si applica il diritto vigente.

Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Art. 144 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 22 giugno 2005²⁷ sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero;
2. ordinanza dell'8 giugno 2007²⁸ relativa alla tassa sul CO₂;
3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007²⁹ relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni;
4. ordinanza del 24 novembre 2010³⁰ sulla compensazione delle emissioni di CO₂ delle centrali termiche a combustibili fossili;
5. ordinanza del 16 dicembre 2011³¹ sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

Art. 145 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

27 RU **2005** 3581, **2007** 2915, **2009** 4781

28 RU **2007** 2915, **2009** 4783, **2009** 5945, **2010** 953, **2010** 2167, **2011** 17, **2011** 1945, **2011** 3331, **2012** 355

29 RU **2007** 4531, **2011** 6205

30 RU **2011** 17

31 RS **641.714**

Allegato 1
(art. 3 e art. 4 lett. a)

Riduzioni delle emissioni escluse dal computo o dall'attestazione

1 Riduzioni delle emissioni all'estero

¹ I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:

- a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Country, LDC) secondo l'elenco dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante l'impiego di energia nucleare;
- c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante il sequestro biologico o geologico di CO₂;
- d. certificati relativi a riduzioni delle emissioni di fluorofornio e N₂O derivanti dalla produzione di acido adipico;
- e. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
- f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante misure in centrali a carbone;
- g. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili o un miglioramento dell'efficienza energetica a livello dei consumatori finali;
- h. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati.

² I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:

- a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite in violazione dei diritti dell'uomo;
- b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o ecologiche negative;
- c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto.

³ Il capoverso 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:

- a. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto registrati prima del 1° gennaio 2013;
- b. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.

2 Riduzioni delle emissioni in Svizzera

È escluso il rilascio di un'attestazione per i progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera se:

- a. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante l'impiego di energia nucleare;
- b. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante il sequestro biologico o geologico di CO₂, tranne in prodotti legnosi;
- c. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante attività di ricerca e sviluppo sul clima o informazione e consulenza;
- d. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante l'impiego di carburanti liquidi provenienti da materie prime rinnovabili che non soddisfano i requisiti dell'articolo 12b capoverso 3 lettera b della legge federale del 21 giugno 1996³² sull'imposizione degli oli minerali;
- e. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante la conversione di veicoli a benzina o a diesel in veicoli a gas naturale, tranne le flotte di veicoli;
- f. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante la conversione di riscaldamenti a gasolio in riscaldamenti a gas naturale negli edifici.

32 RS 641.61

Allegato 2
(art. 26 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti delle automobili in mancanza di dati di cui all'articolo 25 o 26 capoverso 1

1 Calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti

1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale³³:

$$\text{CO}_2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621$$

1.2 Motore a benzina e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481$$

1.3 Motore a benzina e propulsione ibrida-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,116 m - 57,147$$

1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,108 m - 11,371$$

1.5 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,116 m - 6,432$$

CO₂: massa combinata delle emissioni di CO₂ in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia in kg secondo l'articolo 7 OETV³⁴

p: potenza massima del motore in kW

2 Arrotondamento della massa di CO₂

La massa di CO₂ combinato è arrotondata come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per eccesso.

³³ Sono considerate dotate di cambio a comando manuale soltanto le automobili munite di cambio puramente meccanico con codice «m?» conformemente all'elenco delle abbreviazioni dell'USTRA.

³⁴ RS 741.41

Allegato 3
(art. 29 cpv. 1 e 30)

Calcolo dell'obiettivo

1 Calcolo dell'obiettivo per i piccoli importatori e i costruttori

L'obiettivo per i piccoli importatori e i costruttori è calcolato singolarmente per ogni automobile secondo la formula seguente:

Emissioni specifiche ammesse: $130 + a \cdot (m - M_{t-2})$ g CO₂/km.

2 Calcolo dell'obiettivo per i grandi importatori

L'obiettivo per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni grande importatore secondo la formula seguente:

Emissioni specifiche ammesse: $130 + a \cdot (M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km

a: 0,0457 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato)

m: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia in kg secondo l'articolo 7 OETV³⁵

M_{i,t}: peso a vuoto medio in kg delle automobili dell'importatore i immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento

M_{t-2}: peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima volta Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento

3 Peso a vuoto medio

Il peso a vuoto medio era nel:

2011	1465 kg
2012	... kg

³⁵ RS 741.41

Allegato 4
(art. 43 cpv. 1)

Categorie di imprese obbligate a partecipare al SSQE

Sono tenute a partecipare al SSQE le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

1. combustione di vettori energetici fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, tranne in:
 - a. ospedali,
 - b. impianti utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la prova di nuovi prodotti e processi,
 - c. impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali;
2. raffinazione di oli minerali;
3. produzione di coke;
4. arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati;
5. produzione di ghisa o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
7. produzione di alluminio primario;
8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione installata superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione installata superiore a 50 t al giorno;
12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
13. fabbricazione di prodotti ceramici, come tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, mediante cottura con una capacità di produzione installata superiore a 75 t al giorno;
14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;

15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione installata superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
19. produzione di acido nitrico;
20. produzione di acido adipico;
21. produzione di gliossale e acido gliossilico;
22. produzione di ammoniaca;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione installata superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H₂) e gas di sintesi mediante reforming o ossidazione parziale con una capacità di produzione installata superiore a 25 t al giorno;
25. produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e bicarbonato di sodio (NaHCO₃).

Allegato 5
(art. 45 cpv. 1 lett. a e art. 69 cpv. 1 lett. a)

Imprese con possibilità di partecipare al SSQE o a essere esentate dalla tassa con un impegno di riduzione le emissioni

Possono partecipare su richiesta al SSQE o chiedere, sulla base di un impegno di riduzione, l'esenzione dalla tassa sul CO₂ le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

1. coltivazione di piante in serra;
2. estrazione di pietre e minerali e altre attività estrattive;
3. industria alimentare e foraggera;
4. produzione di bevande;
5. industria del tabacco;
6. industria tessile e lavanderie;
7. fabbricazione di fogli da impiallacciatura, pannelli di compensato, fibre e truciolo nonché pellet;
8. fabbricazione di carta, cartone e prodotti di carta;
9. fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici;
11. fabbricazione di materie plastiche;
12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica nonché lavorazione di pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre);
13. fabbricazione e lavorazione di metalli, finitura superficiale e trattamento termico nonché verniciatura di carrozzerie, tranne in officine meccaniche e di fabbro;
14. fabbricazione di orologi;
15. gestione di alberghi e impianti sportivi;
16. gestione del magazzino in centrali di distribuzione;
17. produzione di calore e freddo, eventualmente combinata con la produzione di energia elettrica, per imprese che svolgono attività di cui ai numeri 1–16;
18. produzione di calore o freddo, eventualmente combinata con la produzione di energia elettrica, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Allegato 6
(art. 48 cpv. 1)

Calcolo del limite massimo delle emissioni del SSQE

Il limite massimo annuo delle emissioni del SSQE è calcolato come segue:

$$\text{Cap}_i = [\sum \emptyset_{es} + \sum \emptyset_{emissioni}] * [1 - (i-2010) * 0,0174]$$

Cap _i	limite massimo delle emissioni per l'anno i
$\sum \emptyset_{es}$:	somma delle emissioni di CO ₂ spettanti in media annualmente nel periodo 2008–2012 agli impianti già inclusi nel SSQE nel periodo 2008–2012
$\sum \emptyset_{emissioni}$:	somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 dai nuovi impianti e emissioni di gas serra inseriti nel sistema SSQE a partire dal 2013

Allegato 7
(art. 49 cpv. 1)

Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito

1 Parametri di riferimento

¹ La quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke	0,286
Minerale sinterizzato	0,171
Ghisa allo stato fuso	1,328
Anodo precotto	0,324
Alluminio	1,514
Clinker di cemento grigio	0,766
Clinker di cemento bianco	0,987
Calce	0,954
Calce dolomitica	1,072
Calce dolomitica sinterizzata	1,449
Vetro float	0,453
Bottiglie e flaconi di vetro incolore	0,382
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,306
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,406
Mattoni faccia a vista	0,139
Mattoni per pavimentazione	0,192
Coperture in laterizio	0,144
Polvere atomizzata	0,076
Gesso	0,048
Gesso secondario essiccato	0,017
Pasta kraft a fibre corte	0,12
Pasta kraft a fibre lunghe	0,06
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,02
Pasta di carta recuperata	0,039
Carta da giornale	0,298
Carta fine non patinata	0,318
Carta fine patinata	0,318
Carta tissue	0,334
Testliner e fluting	0,248
Cartone non patinato	0,237
Cartone patinato	0,273
Acido nitrico	0,302
Acido adipico	2,79
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,204
Fenolo/acetone	0,266
S-PVC	0,085
E-PVC	0,238
Soda	0,843
Prodotti di raffineria	0,0295
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	0,283
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	0,352
Getto di ghisa	0,325
Lana minerale	0,682

Pannelli in cartongesso	0,131
Nerofumo (carbon black)	1,954
Ammoniaca	1,619
Cracking con vapore	0,702
Idrocarburi aromatici	0,0295
Stirene	0,527
Idrogeno	8,85
Gas di sintesi	0,242
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,512

² Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base al seguente parametro di riferimento relativo al calore:

62,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile

³ Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base al seguente parametro di riferimento relativo ai combustibili:

56,1 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati

⁴ Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai capoversi 1–3, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata moltiplicando la mediana delle emissioni annue di processo negli anni 2005–2008 o 2009–2010 per 0,97.

⁵ Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

2 Fattori di adeguamento

Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2010/2/UE³⁶, le quantità calcolate secondo il numero 1 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

- a. per il 2013: 0,8;
- b. per il 2014: 0,7286;
- c. per il 2015: 0,6571;
- d. per il 2016: 0,5857;
- e. per il 2017: 0,5143;
- f. per il 2018: 0,4429;
- g. per il 2019: 0,3714;
- h. per il 2020: 0,3.

³⁶ Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione 2011/745/EU, GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9.

Allegato 8
(art. 71 cpv. 3)

Calcolo del percorso di riduzione per la fissazione dell'obiettivo di emissione standard

Il percorso di riduzione per le singole imprese è calcolato come segue:

punto di partenza del percorso di riduzione il 1° gennaio 2013: emissioni effettive di gas serra dell'impresa negli anni 2010 e 2011

Fattore di calcolo:

$$(\sum \text{MehrL} - \sum \text{MinderL}) / \sum \text{FZ}$$

$\sum \text{MehrL}$: somma delle sovrapprestazioni rispetto alle emissioni di CO₂ spettanti annualmente nel periodo 2008–2011

$\sum \text{MinderL}$: somma delle sottoprestazioni rispetto alle emissioni di CO₂ spettanti annualmente nel periodo 2008–2011

$\sum \text{FZ}$: somma delle emissioni di CO₂ spettanti annualmente nel periodo 2008–2011

Fattore di calcolo	Punto di arrivo del percorso di riduzione nel 2020 rispetto al punto di partenza
> 0,34	-8,0 %
da 0,29 a 0,34	-8,1 %
da 0,24 a 0,28	-8,2 %
da 0,20 a 0,23	-8,3 %
da 0,17 a 0,19	-8,4 %
da 0,15 a 0,16	-8,5 %
0,14	-8,6 %
0,13	-8,7 %
0,12	-8,8 %
0,11	-8,9 %
0,10	-9,0 %
0,09	-9,1 %
0,08	-9,2 %
0,07	-9,3 %
0,06	-9,4 %
0,05	-9,5 %
0,04	-9,6 %
0,03	-9,7 %
0,02	-9,8 %
0,01	-9,9 %
0,00	-10,0 %
-0,01	-10,1 %
-0,02	-10,2 %
-0,03	-10,3 %
-0,04	-10,4 %
-0,05	-10,5 %
-0,06	-10,6 %
-0,07	-10,7 %
-0,08	-10,8 %

-0,09	-10,9 %
-0,10	-11,0 %
-0,11	-11,1 %
-0,12	-11,2 %
-0,13	-11,3 %
-0,14	-11,4 %
da -0,15 a -0,16	-11,5 %
da -0,17 a -0,19	-11,6 %
da -0,20 a -0,23	-11,7 %
da -0,24 a -0,28	-11,8 %
da -0,29 a -0,34	-11,9 %
< -0,34	-12,0 %

Allegato 9
(art. 89 cpv. 1 e art. 91 cpv. 3)

Carburanti soggetti all'obbligo di compensazione

Voce della tariffa doganale ³⁷	Designazione della merce	Fattore di emissione t CO ₂ per 1000 kg	Fattore di emissione t CO ₂ per TJ	Fattore di emissione t CO ₂ per m ³
2710. 1211	Benzina e sue frazioni, senza la benzina avio	3,14	73,90 a un potere calorifico (PCI) di 42,5 MJ/kg	2,34 a una densità* di 744 kg/m ³
2710. 1912	Olio diesel	3,15	73,60 a un potere calorifico (PCI) di 42,8 MJ/kg	2,63 a una densità* di 835 kg/m ³
2711. 1110	Gas naturale liquefatto	2,56	55,0 a un potere calorifico (PCI) di 46,5 MJ/kg	1,15 a una densità* di 451 kg/m ³
2710. 2110	Gas naturale allo stato gassoso	2,56	55,0 a un potere calorifico (PCI) di 46,5 MJ/kg	0,002 a una densità** di 0,793 kg/m ³
ex 2711	GPL (butano, propano)	3,01	65,50 a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg	1,63 a una densità* di 540 kg/m ³
ex 2710. 1211	Benzina avio	3,15	73,20 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,52 a una densità* di 800 kg/m ³
ex 2710. 1911	Cherosene	3,15	73,20 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,52 a una densità* di 800 kg/m ³

*A 15° C

** A 0°C, 1 bar

Allegato 10
(art. 97 cpv. 2)

Tariffa della tassa CO₂ sui combustibili: 36 franchi per tonnellata di CO₂

Voce della tariffa doganale ³⁸	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 kg
2701.	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:	
	– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:	
1100	– – antracite	85.00
1200	– – carbone fossile bituminoso	85.00
1900	– – altri carboni fossili	85.00
2000	– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	85.00
2702.	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:	
1000	– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	81.50
2000	– ligniti agglomerate	81.50
2704.	0000 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	102.10
		ogni 1000 l a 15 °C
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:	
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli:	
	– – oli leggeri e preparazioni:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1291	– – – – benzina e sue frazioni	84.20
1292	– – – – white spirit	84.20
1299	– – – – altri	84.20
	– – – altri:	
	– – – – destinati ad altri usi:	
1991	– – – – petrolio	90.70
1992	– – – – oli per il riscaldamento:	
	– – – – – extraleggeri	95.50
	– – – – – medi e pesanti	114.20
1999	– – – – altri distillati e prodotti:	
	– – – – – gasolio	95.50
		ogni 1000 kg

³⁸ RS 632.10, all.

	– – – – altri	114.20
		ogni 1000 l a 15 °C
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:	
2090	– – destinati ad altri usi (soltanto quota fossile)	94.10
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
	– – gas naturale:	
1190	– – – altri	41.50
	– – propano:	
1290	– – – altri	54.60
	– – butani:	
1390	– – – altri	63,10
	– – etilene, propilene, butilene e butadiene:	
1490	– – – altri	70.30
	– – altri:	
1990	– – – altri	70.30
		ogni 1000 kg
	– allo stato gassoso:	
	– – gas naturale:	
2190	– – – altri	92.10
	– – altri:	
2990	– – – altri	104.20
2713.	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	– coke di petrolio:	
1100	– – non calcinato	104.60
1200	– – calcinato	104.60
		ogni 1000 l a 15 °C
3826.	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti in peso meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
0090	– destinati ad altri usi (soltanto quota fossile)	94.10
...	Combustibili derivanti da altre materie prime fossili	84.20
